

29 giugno 2015
h. 9:53

EMENDAMENTO
alla proposta di delibera mecc. 2015-02582/009
"VARIANTE PARZIALE N. 288 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.U.R.
56/77 E S.M.I., CONCERNENTE LA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE
"AMBITO 2.6 LAGHETTI FALCHERA". - APPROVAZIONE."

①

Nell'allegato 2, a pagina 12, nell'elenco puntato, eliminare il punto:

"- eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la realizzazione di attività commerciali e del limite dei 2.500 mq di vendita."

V. H. B. (Settori)

Si esprime parere favorevole sulle
regolarità tecniche

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Diagnozzi

Si esprime parere favorevole sulla
regolarità contabile

P. IL DIRETTORE FINANZIARIO
IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Gestione Finanziaria
Dott.ssa Alessandra GAIDANO

L'eliminazione del limite del 50% per le
attività commerciali all'interno dell'ASPI e
del limite di 2.500 mq. di superficie di
vendita non presuppone l'automatico insediamento
di un centro commerciale o di una grande
struttura di vendita che dovrebbe require uno
specifico iter autorizzativo, ma permette una
più libera progettazione volta a eliminare
l'eccessiva tendenza alla monofunzionalità
residenziale e consentire un'adeguata dotazione
di attività commerciali per il quartiere

29 giugno 2015
h. 9:53

EMENDAMENTO
alla proposta di delibera mecc. 2015-02582/009
"VARIANTE PARZIALE N. 288 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, L.U.R.
56/77 E S.M.I., CONCERNENTE LA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE
"AMBITO 2.6 LAGHETTI FALCHERA". - APPROVAZIONE."

2

Nell'allegato 2, alla pagina senza numero indicata come "allegato k)" contenente il nuovo testo della scheda urbanistica, sostituire il testo:

- "SLP relativa per destinazioni d'uso:
- A. Residenza max 80%
- B. Attività di servizio alle persone e alle imprese min 20%

Le attività commerciali che si configurano come esercizi di vicinato possono localizzarsi al piano terra e interrato degli edifici residenziali."

con il testo:

- "SLP per destinazioni d'uso:
- A. Residenza max. 80%
- B. Attività di servizio alle persone e alle imprese min. 20%
(di cui max. 50% per attività commerciali)

Le attività commerciali non possono superare mq. 2.500 di superficie di vendita per le tipologie definite ai sensi dell'allegato C delle N.U.E.A. "Medie strutture di vendita" con offerta alimentare e/o mista M-SAM 1,2,3, 4.

Le altre attività commerciali che si configurano come esercizi di vicinato devono localizzarsi al piano terra e interrato degli edifici residenziali."

Vittorio Bertoli (BERTOLI)

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Alejo Guozzi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

IL DIRIGENTE SERVIZIO
Controllo Gestione Finanziaria
Dott.ssa Alessandra GAIDANO

L'eliminazione del ~~attuale~~ limite del 50% per le attività commerciali all'interno dell'ASPI e del limite dei 2.500 mq. di superficie di vendita non presuppone l'automatizzato insediamento di un centro commerciale o di una grande struttura di vendita che dovrebbe seguire uno specifico iter autorizzativo, ma permette una più libera progettazione volta ad eliminare l'eccessiva tendenza

alle monofunzionalità residenziale e consentire
un'adeguata dotazione di attività commerciali
per il quartiere